

**N. 01075/2015 REG.PROV.CAU.**

**N. 02710/2015 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2710 del 2015, proposto da:

Impresa Pietro Saullo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Patrizia Saiya, Filippo Morici, Carlo Comandè', con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Carlo Comandè sito in Palermo, Via Nunzio Morello N.40;

***contro***

Anas Spa, Anas Spa Direzione Regionale per la Sicilia, in persona dei legali rappresentati pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato Palermo, domiciliataria con uffici siti in Palermo, Via A. De Gasperi 81;

***nei confronti di***

E.D. Impianti Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Alfonso, Donatella Quinci, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Alfonso sito in Palermo, Via Tunisi N.11;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

verbale di gara n.2 del 13 luglio 2015 per la manutenzione straordinaria per il rifacimento degli impianti di illuminazione dello svincolo di Castellammare del Golfo nella parte in cui ha disposto l'esclusione dalla gara *de qua* dell'impresa Saullo Pietro;

-del provvedimento del 17 luglio 2015 di aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata;

-ove occorra, della nota di comunicazione di aggiudicazione definitiva del 17 luglio 2015 ;

-del silenzio rigetto sull'informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale ex art. 243 bis D.Lgs. 163/2006;

-di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato per le Amministrazioni intimata e di E.D. Impianti Srl;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

VISTI, altresì, gli artt.119 e 120 Cod.Proc.Amm., D.Lgs.104/2010;

RITENUTO che sussiste l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile, e che, ad un sommario esame, i motivi di censura dedotti in ricorso appaiono, allo stato supportati da sufficiente *fumus boni iuris*, tale da indurre ad una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso considerato che: 1) è indubbio che l'avviso di integrazione documentale ex comma 2-*bis* art. 38 Cod. Appalti è stato inviato dalla stazione appaltante ad un indirizzo PEC errato rispetto a quello chiaramente indicato dall'impresa nella propria domanda di partecipazione; 2) per l'effetto deve ritenersi non legittimamente esperita la procedura prevista dalla norma sopra indicata, non essendo quindi imputabile alla stessa impresa il mancato riscontro –posto a fondamento dell'impugnata esclusione- alla richiesta di integrazione documentale irritualmente inoltrata dalla stazione appaltante; 3) quella qui in rilievo non è ad avviso del collegio annoverabile alle sopravvenienze di cui comma 2-*bis* art. 38 cod. appalti che presuppone comunque il regolare adempimento del c.d. soccorso istruttorio solo a valle del quale può poi procedersi alla fase di calcolo delle medie (delle imprese ammesse) e della soglia di anomalia; CONSIDERATO quindi, per le considerazioni sopra svolte che va accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta, dovendosi in questa sede disattendere la generica eccezione (di improcedibilità per asserita ma non provata mancanza di interesse) oralmente sollevata alla presente adunanza camerale dalla controinteressata;

Ritenuto di poter compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) accoglie e per l'effetto:

a) sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati anche ai fini dell'espletamento della fase di procedura omessa;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 28 gennaio 2016.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Maria Cappellano, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)